

LIBERTÀ E COVID-19. RIFLESSIONI GIUSFILOSOFICHE

Alessandro Attilio Negroni

*Cultore della materia in Filosofia del diritto,
Università degli Studi di Genova*

Le misure anti covid-19 contenute negli atti di carattere normativo adottati in Italia per fronteggiare la pandemia sottendono una logica che viene chiarita e esaminata sulla scorta della prospettiva di Carl Schmitt circa la tirannia dei valori.

Underneath the anti covid-19 measures contained in the regulatory acts adopted in Italy to deal with the pandemic, there is a logic that is explained and examined through Carl Schmitt's perspective on tyranny of values.

Sommario:

1. Osservazioni introduttive
2. Breve nota sulla “tirannia dei valori”
3. Breve nota sul concetto di “salute”
4. La salute di Stato come valore tirannico
5. La creazione di un clima intimidatorio
6. La salute e le opinioni come disvalori
7. Che ne è della libertà?
8. Conclusioni

1. Osservazioni introduttive

“Covid-19” (forma abbreviata di *Coronavirus disease 2019*) è la denominazione che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel febbraio del 2020 ha attribuito a una malattia respiratoria provocata da un nuovo ceppo di coronavirus; il nuovo coronavirus (in precedenza denominato “2019-nCoV”¹) prende il nome di “SARS-CoV-2” (*Severe Acute Respiratory Syndrome - Coronavirus - 2*) in base alle indicazioni dell’International Committee on Taxonomy of Viruses.

Il nuovo agente patogeno, identificato nel gennaio del 2020, già a partire dal dicembre del 2019 causava focolai di casi di polmonite nella città cinese di Wuhan, per poi diffondersi successivamente in vari paesi del mondo con una tale ampiezza da indurre l’Organizzazione mondiale della sanità a caratterizzare l’11 marzo del 2020 il covid-19 come “pandemia” corrispondendo ai tre criteri di elevata contagiosità, tasso di mortalità significativo e diffusione su scala mondiale in assenza di immunizzazione specifica nell’uomo²; in precedenza, il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato il focolaio internazionale di covid-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (*Public Health Emergency of International Concern - PHEIC*), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (*International Health Regulations - IHR, 2005*)³.

Nel presente scritto intendo svolgere alcune riflessioni di carattere giusfilosofico tese a mettere in luce e a discutere la “logica” sottesa alle misure direttamente finalizzate a contenere la diffusione del covid-19 (e superare la relativa emergenza epidemiologica) contenute negli atti di carattere *lato sensu* normativo adottati in Italia per fronteggiare la pandemia, misure alle quali per brevità nel proseguo mi riferirò con l’espressione “misure anti covid-19” e la cui conoscenza (almeno nei tratti essenziali) verrà data per scontata⁴.

¹ Il virus è stato anche denominato temporaneamente “ncp” (*Novel coronavirus pneumonia*) dalla National Health Commission della Cina.

² Al seguente link la dichiarazione dell’11 marzo 2020 in cui il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom caratterizza il covid-19 come pandemia: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> [ultimo accesso 28 luglio 2020].

³ Al seguente link lo *statement* dell’OMS del 30 gennaio 2020: [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)) [ultimo accesso 28 luglio 2020]. Il testo del Regolamento sanitario internazionale è disponibile al seguente link: <https://www.who.int/ihr/about/en> [ultimo accesso 28 luglio 2020].

⁴ Preciso che nell’espressione “misure anti covid-19”, per come intesa e utilizzata nel presente scritto, non rientrano a rigore tutte le misure adottate per fronteggiare la pandemia: così, per

Svolgerò le riflessioni in parola a partire e attraverso alcuni elementi del saggio *Die Tyrannei der Werte* (1960) di Carl Schmitt e una semplice domanda intorno alle misure anti covid-19 complessivamente considerate: che ne è della libertà?

Preciso che le misure anti covid-19 delle quali si discuterà nel presente scritto sono principalmente quelle che hanno imposto e disciplinato il c.d. “lockdown”, tuttavia il discorso è più in generale relativo all’insieme delle misure anti covid-19, ivi comprese quelle rimaste in vigore o introdotte successivamente al periodo di lockdown.

La pandemia di covid-19 ha investito sostanzialmente tutte le dimensioni della vita delle società occidentali e sta determinando e determinerà significative conseguenze di natura storico-sociale su tali società e più in generale a livello globale: per tale ragione la pandemia di covid-19 è un fenomeno storico-sociale.

Quando affermo che la pandemia di covid-19 sia un fenomeno storico-sociale non intendo semplicemente evidenziare come la pandemia possieda delle indubbie e ampie conseguenze di natura storico-sociale, ma sottolineare anche come la pandemia stessa sia determinata e resa possibile da fattori di natura storico-sociale.

Non è al momento chiara l’origine del SARS-CoV-2, ma una delle ipotesi più accreditate afferma che il nuovo coronavirus sia passato dagli animali all’uomo al mercato della carne di Wuhan: si tratta allora di un virus determinato da un certo tipo di rapporto tra “uomo” e “animale” in cui l’animale non è considerato un essere senziente, ma un mero “prodotto” alimentare, oltre che da specifiche scelte alimentari e modalità di commercializzazione dell’animale-merce; se poi il virus SARS-CoV-2 fosse accidentalmente sfuggito dal laboratorio di biosicurezza presente a Wuhan, come alcuni hanno sostenuto, sarebbe allora ancora più evidente il carattere di prodotto dell’attività umana, socio-storicamente collocata, del virus stesso.

Quale che sia l’origine del virus, la pandemia di covid-19 è anche l’effetto di fattori storico-sociali quali la globalizzazione e il fatto che gli esseri umani vivano in grandi agglomerati ad elevata densità di popolazione: in assenza di globalizzazione e se gli esseri umani vivessero isolati in comunità ristrette, la

esempio, il contributo a fondo perduto a favore di lavoratori autonomi e imprese (previsto dall’art. 25 del decreto legge n. 34/2020) non rientra tra le “misure anti covid-19” in quanto pur essendo una misura che intende fronteggiare la pandemia (e precisamente le sue conseguenze economiche) non rappresenta però una misura adottata con la diretta finalità di contenere la diffusione del covid-19.

pandemia di covid-19 non si sarebbe forse sviluppata o comunque non avrebbe assunto la forma che conosciamo⁵.

In estrema sintesi, si può affermare che la pandemia di covid-19 sia un fenomeno storico-sociale non solo in quanto “causa” di eventi di natura storico-sociale, ma anche in quanto “effetto” di fattori di natura storico-sociale⁶.

Le misure anti covid-19, sia per la finalità delle stesse, sia in quanto contenute in atti di carattere normativo che definiscono lo specifico quadro giuridico di riferimento in tempo di pandemia, rappresentano un elemento costitutivo e rilevante di quel fenomeno storico-sociale che è la pandemia di covid-19; per tale ragione svolgere alcune riflessioni di carattere giusfilosofico tese a mettere in luce e a discutere la “logica” sottesa alle misure anti covid-19, che è poi la finalità del presente scritto, significa anche offrire degli elementi di riflessione e di comprensione di tale complesso fenomeno storico-sociale.

⁵ Non è un caso che le aree dove il nuovo coronavirus ha evidenziato l’impatto più elevato (come la Lombardia) siano caratterizzate, oltre che da una elevata densità di popolazione, anche da una elevatissima presenza di aziende (la più elevata in Italia nel caso della Lombardia) con vocazione internazionale e continui e frequenti rapporti con paesi stranieri tra cui la Cina (numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato l’importanza dei rapporti di lavoro internazionali, con conseguente contagio diretto tra persone, nella penetrazione e diffusione del virus), e a ciò si aggiunga come le aree in parola siano anche caratterizzate da un elevato inquinamento atmosferico (frutto delle attività umane e di un certo modello di sviluppo) che secondo diversi studi potrebbe aver giocato un ruolo nella diffusione del virus e/o nel determinare gravità dei sintomi e prognosi della malattia. Si veda, sul sito dell’Istituto superiore della sanità, la pagina dedicata a *Inquinamento atmosferico e diffusione del virus SARS-CoV-2* al seguente link: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-inquinamento-atmosferico> [ultimo accesso 11 ottobre 2020]. Si veda anche l’articolo *Inquinamento e COVID-19: cosa sappiamo*, sul sito dell’Ospedale San Raffaele di Milano, al seguente link: <https://www.hsr.it/news/2020/maggio/inquinamento-coronavirus> [ultimo accesso 11 ottobre 2020]. Per comprendere la natura del legame tra inquinamento atmosferico e covid-19 è nato anche un gruppo di ricerca internazionale, Research Group on COVID-19 and Particulate matter (RESCOP), task force internazionale costituita su proposta della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA).

⁶ In realtà tutte le pandemie (ma anche le epidemie) che si sono susseguite nella storia sono da considerarsi fenomeni storico-sociali sia per il rilevante impatto di esse sulla società e per le importanti conseguenze che determinano sul piano storico e sociale, sia anche in quanto influenzate da fattori di natura storico-sociale. Al riguardo si osservi come gli storici analizzino le pandemie non solo guardando agli aspetti più strettamente medici ed epidemiologici, ma guardando anche alla reazione sociale alla pandemia, una reazione che comprende una pluralità di aspetti relativi alla società e alla sua organizzazione, ivi compresa la reazione psicologica individuale e di massa di fronte al dilagare della malattia.

2. Breve nota sulla “tirannia dei valori”

Punto di partenza delle riflessioni che intendo condurre è un breve saggio di Carl Schmitt, *Die Tyrannei der Werte* (1960), che raccoglie le riflessioni svolte da Schmitt in occasione di un seminario organizzato da un suo allievo, il giurista Ernst Forsthoff, a Ebrach nel 1959⁷.

Il saggio ha come principale obiettivo polemico la critica a quella interpretazione della costituzione della Repubblica federale tedesca come ordinamento di valori che ne giustificava l'applicazione diretta da parte dei giudici ed è per raggiungere tale obiettivo (di tipo giuridico-politico e non filosofico) che Schmitt si confronta criticamente con la “filosofia dei valori”, sviluppando considerazioni di carattere teorico sulla “logica del valore”, le sue origini e i suoi sviluppi⁸.

E proprio alcune delle considerazioni teoriche svolte dal giurista tedesco intorno alla logica del valore sono di interesse in questa sede in quanto ritengo che la formula della tirannia dei valori ci consegni la chiave per comprendere la logica sottesa alle misure anti covid-19 e agli eventi che stiamo vivendo in questi mesi di pandemia.

Nel saggio Schmitt constata come caratteristica del valore non sia quella di essere, bensì quella di valere, e che, in quanto tale, il valore tenda a volersi concretizzare nel reale: «Il valore non è, ma vale. C'è chi parla di un essere ideale dei valori, ma non occorre approfondire simili sfumature, giacché il valore in quanto tale comunque non è, bensì, appunto, vale. Questo valere implica ovviamente [...] un impulso tanto più forte alla realizzazione. Il valore aspira apertamente a essere posto in atto. Non è reale, ma è senza dubbio riferito alla realtà, e attende con impazienza di essere attuato ed eseguito»⁹.

⁷ Il saggio viene stampato originariamente nel 1960 in un'edizione fuori commercio di duecento copie dedicata “ai convenuti di Ebrach del 1959” (C. SCHMITT, *Die Tyrannei der Werte. Überlegungen eines Juristen zur Wert-Philosophie (Den Ebrachern des Jahres 1959 gewidmet von Carl Schmitt)*, Stuttgart, 1960), per poi essere pubblicato nel 1967, con un'ampia introduzione in cui l'autore stesso precisa le circostanze e il senso dello scritto, in un volume di scritti in onore di Forsthoff (C. SCHMITT, *Die Tyrannei der Werte*, in *Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag*, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, W. 1967, 37-62). Per le traduzioni in italiano: C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, a cura di G. GURISATTI, con un saggio di F. VOLPI, Milano, 2008; e inoltre C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, traduzione e prefazione di P. Becchi, Brescia, 2008.

⁸ In argomento P. BECCHI, *La critica schmittiana alla filosofia dei valori e il dibattito giusfilosofico italiano nell'immediato dopoguerra*, in *Filosofia politica*, 2, 2009, 253 ss., ma anche ID., *Prefazione*, in C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Brescia, cit., 5 ss.; si veda inoltre F. VOLPI, *Anatomia dei valori*, in C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, cit., 69 ss.

⁹ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, cit., 46-47.

Il valore, proprio in virtù del fatto di possedere soltanto una validità, trova la sua concreta attuazione *imponendosi*: «Il carattere specifico del valore risiede infatti nell'averne non già un essere, ma soltanto una validità. Ne consegue che la posizione non è nulla se non si impone; la validità dev'essere continuamente attualizzata, cioè fatta valere, se non vuole dissolversi in mera parvenza. Chi dice valore vuole far valere e imporre. Le virtù si esercitano; le norme si applicano; gli ordini si eseguono; ma i valori vengono posti e imposti. Chi ne sostiene la validità deve farli valere. Chi dice che valgono senza che vi sia nessuno che li fa valere è un impostore»¹⁰.

Nella tendenza del valore a concretizzarsi nel reale e a imporsi sui non-valori si svela l'immanente aggressività dei valori: «Chi pone i valori si è in tal modo già contrapposto ai non-valori. Non appena l'impone e il far valere diventano davvero una cosa seria, la tolleranza e la neutralità illimitate dei punti di vista e dei punti di osservazione intercambiabili a piacere si ribaltano subito nel loro opposto, cioè in ostilità»¹¹.

Una aggressività che si dispiega pienamente in quella "tirannia dei valori" che consiste in ciò: «Il valore superiore ha il diritto e il dovere di sottomettere a sé il valore inferiore, e il valore in quanto tale annienta giustamente il non-valore in quanto tale»¹².

Il "non-valore" (*Unwert*), ma meglio dovrebbe tradursi "disvalore" per sottolineare il fatto di rappresentare un valore negativo, è reputato tale per l'affermarsi del valore superiore e proprio in quanto disvalore merita di essere annullato¹³.

Torneremo nel proseguo dello scritto sulla formula della tirannia dei valori, per approfondirne alcuni aspetti e soprattutto per intrecciare tale formula con la pandemia di covid-19, ma prima è necessario fornire un chiarimento del concetto di "salute".

3. Breve nota sul concetto di "salute"

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel preambolo del proprio atto costitutivo del 1946 (entrato in vigore nel 1948), definisce la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la mera assenza di malattia o di infermità»¹⁴.

¹⁰ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, cit., 52-53.

¹¹ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, cit., 59.

¹² C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, cit., 60.

¹³ La traduzione con "disvalore" è di P. Becchi (C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Brescia, cit., 61).

¹⁴ «Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity». La *Constitution of the World Health Organization* è disponibile

La definizione di salute offerta dall'Oms può ritenersi problematica e presentare diversi limiti, tra i quali il fatto di essere generica, di rinviare a uno stato (quello di “*completo* benessere fisico, mentale e sociale”) che appare impossibile da raggiungere e di promuovere la medicalizzazione di ogni aspetto dell'esistenza¹⁵; non solo, la definizione di salute in parola può anche essere letta come il tentativo della burocrazia sanitaria internazionale di estendere la propria influenza e di giustificare il proprio intervento in qualsiasi settore della vita e negli affari interni di qualsiasi Stato sovrano¹⁶.

Tuttavia la definizione di salute offerta dall'Oms ha anche il merito di evidenziare la dimensione sociale e olistica della salute, una dimensione che appare ormai caratterizzare, pur con sfumature ed enfasi diverse, le definizioni di salute che si possono incontrare in ambito medico, sociologico, psicologico, filosofico, giuridico e bioetico.

In Italia, per quello che interessa, nel discorso giuridico di livello costituzionale e anche nel discorso biogiuridico si è da tempo affermato un concetto di “salute” che vede in tale concetto qualcosa di diverso e di più ampio rispetto alla mera assenza di malattia e che riprende e si riallaccia proprio alla definizione di salute offerta dall'Oms¹⁷.

La definizione dell'Oms può peraltro considerarsi essere stata formalmente recepita dall'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo Capo provvisorio Stato 4 marzo 1947, n. 1068 rubricato “Approvazione del protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22.7.1946”; resta inteso come tale formale recezione non abbia implicato una immediata recezione sostanziale ed effettiva della definizione di salute dell'Oms, recezione effettiva e sostanziale che si sarebbe gradualmente realizzata solo molto tempo dopo, a partire dagli anni Settanta¹⁸.

al seguente indirizzo internet: <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1> [ultimo accesso 10 agosto 2020].

¹⁵ Per alcune critiche alla definizione di salute dell'Oms, cfr. D. CALLAHAN, *The WHO Definition of “Health”*, in *The Hastings Center Studies*, vol. 1, n. 3, 1973, 77 ss.

¹⁶ Cfr. in senso analogo, D. VON ENGELHARDT, *Health and Disease. I. History of the Concepts*, in S.G. POST (a cura di), *Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition*, New York, 2004, 1063.

¹⁷ Sul concetto di “salute” vedi almeno: M.C. D'ARRIGO, *Salute (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento V, Milano, 2001, 1009 ss.; R. BALDUZZI, *Salute (diritto alla)*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5393 ss.; A. SIMONCINI - E. LONGO, *Art. 32*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 658 ss.; C. TRIPODINA, *Art. 32*, in S. BARTOLE - R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, II ed., Padova, 2008, 321 ss.

¹⁸ È a partire dagli Settanta che si assiste al graduale superamento di una concezione della salute come “assenza di malattia” (concezione per lungo tempo esclusiva e dominante, che peraltro

La Corte costituzionale, in riferimento alla nozione di salute propria dell'articolo 32 della Costituzione e del diritto alla salute per come interpretato secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non ha mancato di rilevare come «questa nozione corrisponde a quella sancita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale “Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano” (Atto di costituzione dell'OMS, firmato a New York il 22 luglio 1946)» (Corte cost., sentenza n. 162/2014)¹⁹.

Il termine “salute” è testualmente presente nella Costituzione italiana e precisamente in quell'articolo 32 che al primo comma riconosce un “diritto alla salute” con la seguente formula: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» (art. 32 Cost.); e ciò spiega la ragione per cui il discorso giuridico di livello costituzionale (ma ciò vale anche per il discorso biogiuridico) abbia chiarito il significato del termine “salute” proprio a partire e in riferimento all'articolo 32 della Costituzione.

Riguardo a cosa si debba intendere per “salute”, l'oggetto della tutela di cui all'articolo 32 della Costituzione non si considera essere la semplice assenza di malattia o una condizione di integrità meramente fisica (assenza di lesioni nel fisico), ma una complessiva situazione di integrità psico-fisica o, meglio, una dimensione di benessere complessivo derivante dall'equilibrio tra

inizialmente faceva riferimento solo alle malattie fisiche e solo in seguito anche psichiche) a favore di una concezione della salute considerata come uno stato di benessere complessivo. Così già a metà degli anni Settanta la Corte costituzionale iniziò ad accogliere l'idea di salute come “benessere fisico” e “equilibrio psichico” in una importante sentenza in materia di interruzione di gravidanza (Corte cost., sentenza n. 27/1975), idea che appare superare la visione della malattia come assenza di malattia o come stato di mera integrità fisica, e che condurrà, non senza qualche battuta di arresto (si veda Corte cost., sentenza n. 202/1981 e la sua lettura riduttiva del concetto di “salute”), all'affermarsi dell'attuale concezione della salute come stato di benessere derivante dall'equilibrio tra soma e psiche, concezione che si troverà esplicitamente affermata dalla Corte costituzionale a metà degli anni Ottanta in una sentenza sulla legge in materia di rettificazione di sesso (Corte cost., sentenza n. 161/1985). E per la Corte la dimensione psichica della salute non è secondaria rispetto alla dimensione fisica: il concetto di “salute” comprende anche la salute psichica «la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica» (Corte cost., sentenza n. 167/1999).

¹⁹ E della definizione di salute dell'Oms si trova peraltro traccia anche nella legislazione: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) utilizza proprio la definizione di salute in parola, fornendo la seguente definizione: «“salute”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità» (art. 2, lett. o), decreto legislativo n. 81/2008).

soma e psiche, si potrebbe dire un “pieno benessere psico-fisico” (così Corte cost., sentenza n. 221/2015)²⁰.

Il concetto di “salute” come completo benessere psicofisico valorizza la percezione che il soggetto possiede intorno al proprio stato di salute in quanto anche tale percezione costituisce un elemento che condiziona quel benessere psicofisico in cui consiste appunto la salute: non è allora solo il sapere tecnico della medicina a definire in via esclusiva lo stato di salute di un determinato individuo, ma anche ciò che tale individuo avverte in relazione al proprio stato di salute.

La Cassazione, nella fondamentale sentenza sul caso di Eluana Englaro, sottolinea la nuova dimensione assunta dalla salute, «non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza» (Cassazione civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748).

E in dottrina osserva Gilda Ferrando: «La salute ormai da tempo [...] non viene più intesa esclusivamente in termini oggettivi, come assenza di malattia, ma deve essere considerata in relazione alla percezione che il soggetto ha di sé, del proprio stato fisico e mentale, perché lo star bene coinvolge gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto stesso. Si assiste a un passaggio dell’idea di salute come standard (l’uomo sano) al vissuto. Non c’è più (soltanto) un metro oggettivo su cui misurare, con gli strumenti della scienza, la salute, ma occorre tenere conto dell’esperienza individuale, dell’universo di valori culturali, religiosi, familiari, con i quali la salute deve armonizzarsi»²¹.

4. La salute di Stato come valore tirannico

La formula della tirannia dei valori ci consegna la chiave per comprendere la logica sottesa alle misure anti covid-19 e agli eventi che stiamo vivendo in questi mesi di pandemia in quanto tali misure e tali eventi procedono dall’emergere di un valore tirannico: la salute di Stato.

Utilizzo l’espressione “salute di Stato” in quanto ad essere diventato valore tirannico non è propriamente la “salute” nel significato che oggi

²⁰ Cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 161/1985; 167/1999; 251/2008; 162/2014; 180/2017.

²¹ G. FERRANDO, *Stato vegetativo permanente e sospensione dei trattamenti medici*, in U. VERONESI (a cura di), *Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi*, Milano, 2006, 143-144.

ordinariamente si attribuisce a tale termine, ma una concezione di salute plasmata e definita dallo Stato che non rinvia a una condizione di benessere della persona nelle sue diverse funzioni (fisiche, mentali, sociali, affettive), ma che interpreta la salute in senso strettamente fisico e la identifica sostanzialmente con la negatività al nuovo coronavirus, una negatività che rappresenta l'assenza di malattia (assenza di covid-19) e che garantisce (*rectius* garantirebbe) la "vita", il mantenimento in vita, la mera vita.

L'espressione "salute di Stato" non vuole avere una connotazione negativa, ma semplicemente evidenziare come ad essere diventato valore tirannico sia qualcosa di diverso da quella "salute" che si identifica con l'idea di benessere della persona nella sua globalità.

Le misure anti covid-19 sono contenute negli atti di carattere normativo adottati a partire dal gennaio del 2020, mese in cui il governo italiano ha dichiarato formalmente lo "stato di emergenza", per la durata di sei mesi, attraverso la delibera del consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 rubricata "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (stato di emergenza prorogato sino al 15 ottobre 2020 con delibera del consiglio dei ministri 29 luglio 2020 e ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).

Gli atti di carattere normativo ai quali ci si riferisce costituiscono un insieme che in pochissimi mesi è giunto ad essere non solo particolarmente ampio, ma anche eterogeneo, comprendendo: leggi, decreti legge, decreti del presidente del consiglio dei ministri, delibere del consiglio dei ministri, ordinanze e circolari ministeriali, ordinanze del capo del dipartimento della protezione civile, ordinanze del commissario straordinario per l'emergenza covid-19; inoltre, a livello locale, rientrano nell'insieme in parola le numerose ordinanze regionali e le numerose ordinanze sindacali adottate, rispettivamente, dai presidenti di regione e dai sindaci²².

Le misure anti covid-19 sono state in particolare adottate attraverso una serie di decreti del presidente del consiglio dei ministri del marzo e dell'aprile del 2020 che trovano la propria fonte giuridica nella delega conferita dal parlamento all'esecutivo in un atto avente forza di legge, e precisamente

²² Per le misure adottate dal governo a partire dal 30 gennaio 2020 si può vedere, sul sito della presidenza del consiglio dei ministri, il seguente link: <http://www.governo.it/it/iorestoacasa-misure-governo> [ultimo accesso 18 ottobre 2020]. Sul sito della protezione civile vi è una pagina dedicata alla normativa relativa all'emergenza covid-19: <http://www.protezionecivile.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus> (vi sono escluse le ordinanze sindacali) [ultimo accesso 18 ottobre 2020].

dapprima nell'art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 13 (recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") e, poi, nell'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020, n. 35 (recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"), decreto legge n. 19 del 2020 che peraltro abroga in larga parte il precedente decreto n. 6 del 2020.

Oltre ai menzionati decreti legge, si osservi come tra il marzo e l'ottobre del 2020 siano stati approvati numerosi decreti legge e decreti del presidente del consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 o comunque connessi a tale emergenza; da ultimo si può ricordare l'approvazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Le misure anti covid-19 nel loro complesso, coerentemente con la logica aggressiva e violenta del valore tirannico, hanno teso a sottomettere alla salute di Stato qualsiasi altro valore, tra i quali la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà di culto, la libertà d'impresa e il diritto al lavoro.

Dall'alto della salute di Stato, assurta a valore tirannico, diventa possibile imporre un generale confinamento dei cittadini nelle proprie abitazioni azzerando la possibilità per gli stessi di decidere della propria esistenza, diventa normale vietare il contatto tra persone e viene considerato benigno obbligare (di diritto o di fatto) i cittadini a sottoporsi a trattamenti sanitari a prescindere dalla volontà degli interessati.

A quest'ultimo proposito Maurizio Mori, in un articolo apparso all'inizio di maggio del 2020, osservava: «Il problema è questo: da fine febbraio 2020, soprattutto nelle zone più colpite dall'onda pandemica, si è registrata una sorta di azzeramento del consenso informato circa il trattamento sanitario»²³. L'osservazione di Mori, che coglie un aspetto centrale di ciò che sta accadendo in questi mesi di pandemia, appare in particolare riferirsi ai trattamenti sanitari ospedalieri su pazienti affetti da covid-19, ma l'obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari ai quali ho fatto pocanzi riferimento si riferisce anche, più in generale e per esempio, all'obbligo di portare una mascherina all'aperto (o, più precisamente, all'obbligo di usare protezioni delle vie

²³ M. MORI, *Come mai l'emergenza pandemica ha azzerato il consenso informato?*, in *Quotidiano sanità*, 9 maggio 2020.

respiratorie) e all'obbligo di sottoporsi a test per individuare la positività al nuovo coronavirus.

Già nel dpcm 1° marzo 2020 troviamo traccia della scarsa considerazione per il diritto al consenso informato che caratterizza i tempi che stiamo vivendo, vi si prevede infatti che in caso di comparsa dei sintomi la persona in sorveglianza sanitaria e isolamento domiciliare fiduciario debba «rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario» (art. 3, comma 5, dpcm 1° marzo 2020), cosa che lascia intendere che il «trasferimento in ospedale» prescindendo dalla volontà del diretto interessato e sia piuttosto collegato alla necessità clinica valutata da personale medico (si tratta peraltro di una previsione che si ritrova anche all'art. 6, comma 5, del recentissimo dpcm 13 ottobre 2020).

E su tale linea si arriva nel luglio del 2020, in un momento in cui peraltro i «positivi» al coronavirus non sono ordinariamente «malati» e possono scoprire di essere positivi esclusivamente sottoponendosi a un test diagnostico, a una ordinanza come quella del presidente della regione Toscana che prevede, in estrema sintesi, l'obbligo per i positivi di trasferimento in alberghi sanitari quando l'autorità sanitaria ritenga non sia possibile l'isolamento presso il domicilio dell'interessato²⁴.

Anche nel linguaggio delle autorità il diritto al consenso informato non trova spazio, né esplicitamente, né implicitamente: «testare, tracciare, trattare» viene presentata come la «strategia delle tre T» e diventa una sorta di «mantra» (variamente declinato e rilanciato da esponenti del governo, presidenti di regione, mass media, ecc.) in cui lo spazio per il paziente come portatore di diritti appare marginale, se non inesistente.

Imporre e far valere un valore come valore tirannico significa, per riprendere ancora le parole di Schmitt, che «il valore superiore ha il diritto e il dovere di sottomettere a sé il valore inferiore, e il valore in quanto tale annienta giustamente il non-valore in quanto tale»²⁵; e per il giurista tedesco «secondo la logica del valore deve sempre valere il principio che per il valore supremo il prezzo supremo non è mai troppo alto, e va pagato»²⁶ o, in altre parole: «Il non-valore non gode di alcun diritto di fronte al valore, e quando si tratta di imporre il valore supremo nessun prezzo è troppo alto»²⁷.

²⁴ Cfr. ordinanza del presidente della giunta regionale della Toscana n. 71 del 4 luglio 2020.

²⁵ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, cit., 60.

²⁶ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, cit., 63.

²⁷ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, cit., 65.

La libertà diventa un non-valore, anzi precisamente un disvalore, quando la salute di Stato diventa valore tirannico, e non c'è pertanto limite al suo annientamento: ecco allora che è stato possibile rispondere al rischio epidemico con la decisione più radicale, ossia con il confinamento di tutta la popolazione, e che le misure anti covid-19 hanno potuto realizzare una sospensione su scala mai vista, per intensità ed estensione, nelle moderne società occidentali dell'esercizio di numerosi diritti e libertà.

Non solo, la salute di Stato assunta a valore supremo ha potuto isolare delle persone anziane dalla propria famiglia, sottrarre a delle persone morenti la vicinanza e il conforto dei propri cari e impedire a questi ultimi di praticare i riti di separazione con i propri morti; al riguardo vi è anche chi si è chiesto: «Come abbiamo potuto accettare, soltanto in nome di un *rischio* che non era possibile precisare, che le persone che ci sono care e degli esseri umani in generale non soltanto morissero da soli, ma che - cosa che non era mai avvenuta prima nella storia, da Antigone a oggi - che i loro cadaveri fossero bruciati senza un funerale?»²⁸.

Non si tratta in questa sede di rispondere a tale domanda, ma piuttosto di constatare come, in linea con quanto osservato da Schmitt, nessun prezzo sia troppo alto quando si tratta di far valere e imporre il valore supremo, neppure la violazione del rispetto della persona umana.

Il superamento del confinamento generalizzato sull'intero territorio nazionale è stato peraltro accompagnato dall'introduzione (o dal mantenimento in vigore) di misure restrittive delle libertà costituzionalmente garantite e mentre scrivo, nell'ottobre del 2020, si registra anzi l'introduzione di nuove misure particolarmente restrittive, sempre nel contesto del dichiarato stato di emergenza epidemiologico da covid-19.

Così, a titolo esemplificativo, il dpcm 13 ottobre 2020 prevede un obbligo generalizzato di indossare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto (sia pur al ricorrere di alcune condizioni e con eccezioni), arrivando a raccomandare l'utilizzo di tali protezioni anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; il dpcm 18 ottobre 2020 prevede che si possa disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21.00 di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento (consentendo comunque l'accesso ai residenti e a chi vi svolge attività professionali); in alcune regioni, come la Lombardia (con ordinanza datata 21 ottobre 2020 del ministro della salute d'intesa con il presidente della Regione Lombardia), si è arrivati a introdurre un "coprifuoco" dalle ore 23.00 alle ore

²⁸ G. AGAMBEN, "Una domanda", in *www.quodlibet.it*, 13 aprile 2020 (ora anche in ID., *A che punto siamo? L'epidemia come politica*, Macerata, 2020).

5.00 che prevede siano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (lavorative, necessità, urgenza, motivi di salute), altrove, come in Liguria (con ordinanza n. 72/2020 datata 20 ottobre 2020 del presidente della giunta regionale), si è stabilito un “divieto assoluto di assembramento”; si aggiunga che da ultimo è stato adottato il dpcm 24 ottobre 2020 che, tra l’altro, “raccomanda fortemente” ai cittadini di non spostarsi (salvo per giustificati motivi indicati nel medesimo dpcm), sospende una serie di attività (come attività di piscine e palestre, convegni, spettacoli teatrali, ecc.), consente manifestazioni pubbliche solo in forma statica e nel rispetto delle misure di contenimento, consente le attività di ristorazione solo dalle 5.00 alle 18.00.

Non è neppure un caso, ma anzi esprime la riduzione della libertà a disvalore, che nella gestione del rischio epidemico si sia potuto guardare alla Cina come modello, ossia a un paese che è uno Stato autoritario, e che ciò sia avvenuto in un diffuso silenzio, quasi come se nulla fosse; a ben vedere, sotto un certo profilo, il governo italiano, *rectius* il presidente del consiglio dei ministri italiano, è andato anche oltre la gestione cinese della pandemia: la Cina ha calibrato geograficamente il lockdown, sottoponendovi solo una provincia (con sessanta milioni di abitanti pari al 4 per cento della popolazione cinese), laddove il presidente del consiglio dei ministri italiano ha adottato il lockdown per l’intero territorio dello Stato e per tutta la popolazione, peraltro senza neppure che ciò fosse consigliato dai consulenti governativi del comitato tecnico scientifico, come oggi sappiamo a seguito della pubblicazione di alcuni verbali di tale comitato²⁹.

La riduzione della libertà a disvalore trova espressione anche nel fatto che in questi mesi di pandemia la più estrema sospensione dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione sia potuta avvenire non attraverso atti del parlamento e neppure del governo, ma attraverso ordinanze sindacali, ossia attraverso atti amministrativi di autorità di basso livello quali sono i sindaci; è così che diversi sindaci, ritenendo evidentemente di poter disporre *ad libitum* di libertà costituzionalmente garantite e andando ben oltre quanto previsto a livello nazionale, sono giunti a disporre a mezzo ordinanza un divieto assoluto di svolgere attività motorie (comprese le passeggiate) e sportive all’aperto³⁰.

²⁹ I verbali sono reperibili al seguente link: <https://www.fondazioneuigiainaui.it/i-verbali-del-comitato-tecnico-scientifico> [ultimo accesso 22 agosto 2020].

³⁰ Così, per esempio, è accaduto a Pescara (ordinanza sindacale n. 43 del 19 marzo 2020), Verona (ordinanza sindacale n. 18 del 20 marzo 2020), Catanzaro (ordinanza sindacale n. 485 del 20 marzo 2020).

5. La creazione di un clima intimidatorio

Il confinamento della popolazione non è stato solo il prodotto di misure adottate attraverso atti di carattere normativo (in particolare decreti del presidente del consiglio dei ministri e ordinanze del ministro della salute), a cominciare da una misura come quella contenuta nel dpcm 8 marzo 2020 che impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori [...] nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute» (misura relativa alla Lombardia e ad alcune province, poi estesa all'intero territorio nazionale dal dpcm 9 marzo 2020), e tenendo in considerazione anche le misure che hanno indirettamente favorito il confinamento, come, a titolo esemplificativo, il divieto di assembramento, la chiusura dei servizi per l'infanzia, delle scuole e delle università, la chiusura delle attività commerciali, lo smart working fatto diventare la modalità ordinaria di prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione, ecc.

Il confinamento della popolazione è stato anche il prodotto di atti, iniziative e comportamenti di natura intimidatoria nei confronti dei cittadini posti in essere da diversi soggetti (tra i quali sindaci, presidenti di regione, prefetti, forze di polizia) e di regola ampiamente rilanciati dai mass media: si tratta di atti, iniziative e comportamenti che non solo hanno favorito il realizzarsi del confinamento per come previsto dagli atti di carattere normativo, ma che in qualche misura hanno favorito il realizzarsi di un confinamento ancora più ferreo.

Più in generale, della sottomissione e dell'annientamento della libertà in quanto disvalore fanno parte non solo le misure anti covid-19 astrattamente intese, ma anche il clima intimidatorio in cui tali misure accadono e dispiegano i propri effetti: misure anti covid-19 e clima intimidatorio che si palesano unitariamente come strumenti attraverso il quale il valore supremo viene fatto valere e imposto.

La creazione di un siffatto clima non deve sorprendere: nel movimento che porta il valore (tirannico) a sottomettere ed annientare il disvalore vi è una dimensione di aggressività e violenza, dimensione che peraltro per Schmitt, come già si è osservato, è immanente a ogni posizione di valore.

Accenno qui di seguito, solo per inciso, ad alcuni atti di natura intimidatoria che il paese ha conosciuto in questi mesi di pandemia (e in particolare durante il lockdown): utilizzo di elicotteri e di droni per pattugliamenti sui civili (con sorvoli a bassa o bassissima quota) finalizzati a far rispettare i divieti di spostamento e di assembramento, rilanciati dalla

stampa con titoli del tipo: *Coronavirus, controlli anche con l'elicottero: allontanati bagnanti mentre prendono il sole* (Il Mattino), *Coronavirus, vietato riunirsi e uscire di casa. A Brescia ora ci controllano pure i droni* (Il Giorno), *Controlli a tappeto. Schierati i droni e l'elicottero* (L'Arena)³¹; circolazione nelle città di veicoli delle forze dell'ordine, della polizia locale, della protezione civile e dei vigili del fuoco, talvolta addirittura di elicotteri, che attraverso altoparlanti rivolgono in modo continuo alla cittadinanza messaggi come: "Non uscite di casa", "Non uscite, tutelate la salute vostra e degli altri", "State a casa"³²; perlustrazioni da parte di sindaci nelle città amministrate per controllare i cittadini e intimare a quelli intercettati fuori casa di tornare presso il proprio domicilio (peraltro senza neppure sapere se tali cittadini avessero dei legittimi motivi per essere fuori casa e senza neppure avere titolo ad effettuare siffatte perlustrazioni)³³; appelli (spesso video appelli) dai toni aggressivi a "stare a casa" lanciati da sindaci ai cittadini accusati di non avere capito l'emergenza e di fare i "furbi" uscendo di casa con le più diverse "scuse" come "fare due passi", portare fuori il cane o fare la spesa acquistando pochi generi alimentari (in tali appelli non mancano neppure casi di insulti rivolti ai cittadini "rei" di fare una passeggiata fuori casa)³⁴.

³¹ Gli articoli ricordati nel testo si possono leggere, nell'ordine, ai seguenti link: https://www.ilmattino.it/salerno/coronavirus_controlli_con_l_elicottero_a_salerno-5120851.html (Il Mattino, ed. Salerno, 19 marzo 2020); <https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/coronavirus-droni-1.5083578> (Il Giorno, ed. Brescia, 27 marzo 2020); <https://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/fine-settimana-di-controlli-schierati-elicottero-e-droni-1.8053780> (L'Arena, 25 aprile 2020) [ultimo accesso, per tutti i link, 16 agosto 2020].

³² Di tale "prassi", di cui peraltro chi scrive è stato a più riprese testimone diretto a Genova, danno notizia diversi articoli, tra i quali: *Lodi, Polizia locale con gli altoparlanti: "Emergenza coronavirus: restate in casa"*, Il Giorno, ed. Lodi, 13 marzo 2020 (<https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/coronavirus-1.5067085>); *Coronavirus, a Ostia avvisi dall'elicottero: "Restate in casa" e sulla Colombo arrivano i vigili*, Il Messaggero, 28 marzo 2020 (https://www.ilmessaggero.it/roma/news/coronavirus_ostia_controlli_ultime_notizie-5138398.html) [ultimo accesso, per tutti i link, 22 agosto 2020].

³³ Cfr., per esempio: *Coronavirus, sindaco Decaro "caccia" chi è in giro per Bari: "Andate a casa! Qui ci vuole la mazza"*, Repubblica, 19 marzo 2020 (<https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-il-sindaco-decaro-caccia-chi-e-in-giro-per-bari-dovete-andare-a-casa-qui-ci-vuole-la-mazza/356272/356839>) [ultimo accesso 22 agosto 2020].

³⁴ Si veda, per esempio: *Coronavirus, sindaco di Boves choc: "Non state a casa? Dal piano A (avviso) passiamo al B (bara)"*, La Stampa, 18 marzo 2020 (<https://www.lastampa.it/cuneo/2020/03/18/news/provocatoria-presa-di-posizione-del-sindaco-di-boves-visto-che-la-gente-non-sta-a-casa-dal-piano-a-avviso-passiamo-al-b-bara-1.38608116>); *Appello del sindaco [di San Severino]: "Basta con i furbetti della passeggiata, dovete rimanere a casa"*, Cronache maceratesi, 19 marzo 2020 (<https://www.cronachemaceratesi.it/2020/03/19/appello-del-sindaco-basta-con-i-furbetti>).

Non bisogna poi dimenticare certe “immagini” che, impresse attraverso i mass media nell’immaginario collettivo, contribuiscono a creare un clima intimidatorio: un elicottero della polizia di Stato che “contrasta” un grigliata volteggiando a pochi metri dal tetto di un palazzo di Palermo³⁵; un cittadino che passeggia isolato su una spiaggia veneta che viene intercettato in diretta tv da un elicottero della guardia di finanza (con a bordo una troupe televisiva di Mediaset) che a sua volta fa intervenire un’unità navale da cui sbarcano due finanzieri per inseguire il cittadino³⁶; un anziano intercettato in un grande parco di Roma da un drone, inseguito e fermato da agenti della polizia locale e il cui video viene proposto da una trasmissione Rai con in sottofondo la cavalcata delle valchirie di Wagner, probabile omaggio alla famosa scena di *Apocalypse Now* (1979) di Francis Ford Coppola³⁷; un cittadino circondato da quad e un suv della polizia locale mentre prende il sole isolato in una spiaggia di Rimini, ripreso e fotografato da un drone della polizia stessa, con immagini (diffuse dal comune di Rimini) rilanciate anche dall’emittente inglese Bcc³⁸.

Alla creazione di un clima intimidatorio contribuisce peraltro l’ampio utilizzo di un linguaggio violento e militaristico in riferimento alla pandemia e ai comportamenti dei cittadini da parte di rappresentanti delle istituzioni, medici, mass media, ecc.³⁹; si pensi, a titolo esemplificativo, al presidente delle regione Campania Vincenzo De Luca che evoca l’utilizzo di lanciafiamme da parte dei carabinieri su cittadini “rei” di organizzare una eventuale festa di laurea, o anche al presidente della regione Emilia-Romagna

della-passeggiata-dovete-rimanere-a-casa/1377970); *Coronavirus, il sindaco di Sonnino è una furia...in dialetto*, Il Messaggero, 19 marzo 2020 (https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/coronavirus_sonnino_sindaco_dialetto-5122966.html); *La rabbia del sindaco [di Guado Tadino]: “Di coronavirus si muore! Ma i furbetti vanno a spasso: siete delle teste di cazzo”*, Perugia Today, 20 marzo 2020 (<https://www.perugiatoday.it/video/il-video-la-rabbia-del-sindaco-di-coronavirus-si-muore-ma-i-furbetto-vanno-a-spasso-siete-delle-teste-di-cazzo.html>) [ultimo accesso, per tutti i link, 22 agosto 2020].

³⁵ Video al seguente link: <https://www.ilgiornale.it/news/palermo/grigliata-pasqua-sui-tetti-interviene-elicottero-polizia-1853329.html> (12 aprile 2020) [ultimo accesso 22 agosto 2020].

³⁶ Video al seguente link: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/pomeriggiocinque/trasgressore-individuato-in-diretta-dallelicottero_F309938901145C13 (13 aprile 2020) [ultimo accesso 20 agosto].

³⁷ Video al seguente link: <https://www.blitzquotidiano.it/tv/coronavirus-drone-calvalcatal-valchirie-agma-3174432> (14 aprile 2020) [ultimo accesso 22 agosto 2020].

³⁸ Video al seguente link: <https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/spiaggia-rimini-bbc-1.5114315> (19 aprile 2020) [ultimo accesso 22 agosto 2020].

³⁹ In argomento A. SOLIDORO, *Guerra alle metafore di guerra sul coronavirus*, in *Il Manifesto*, 2 aprile 2020, al link: <https://ilmanifesto.it/guerra-alle-metafore-di-guerra-sul-coronavirus> [ultimo accesso 22 agosto 2020].

Stefano Bonaccini che dichiara di voler “scovare i contagiati casa per casa” per isolarli, ove necessario in base alla situazione abitativa dei contagiati, in appositi luoghi già disponibili (alberghi e strutture private), e si intuisce a prescindere dalla volontà dei diretti interessati⁴⁰; ma si pensi anche alle recenti affermazioni del vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, rilanciate dalle agenzie di stampa: «La nostra guerra si vince attraverso delle battaglie continue, ogni focolaio è una battaglia più o meno impegnativa a seconda della grandezza del focolaio. Vinciamo le battaglie controllando i focolai»⁴¹.

Della creazione di un clima intimidatorio può anche ritenersi parte l’organizzazione e la pubblicizzazione, a opera di diversi comuni tra cui quello di Roma, di programmi informatici o app che permettono ai cittadini di segnalare in tempo reale (vere o presunte) violazioni delle misure anti covid-19: l’idea è quella di realizzare una sorta di capillare controllo sulla cittadinanza attraverso la stessa cittadinanza; in linea con lo spirito di tali iniziative, nonché influenzati dal generale clima intimidatorio e verosimilmente dagli atteggiamenti di presidenti di regione e sindaci, diversi normali cittadini hanno anche ritenuto di essere legittimati a intimare ad altri cittadini di tornare a casa, di indossare una mascherina all’aperto o addirittura, in alcuni casi, di aggredirli verbalmente e/o fisicamente perché “rei” di svolgere attività motoria all’aperto⁴².

L’idea di realizzare una capillare controllo sulla cittadinanza attraverso la stessa cittadinanza è peraltro emersa con evidenza in una recentissima intervista del ministro della salute Roberto Speranza in cui, discutendo la sua proposta di vietare le feste private, ha affermato che per la verifica del rispetto dell’ipotetico divieto si sarebbe fatto affidamento alle “segnalazioni” dei cittadini⁴³; ma l’idea è emersa con chiarezza anche nelle recentissime parole del direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra, quando nel corso di un

⁴⁰ Ai seguenti link le dichiarazioni, rispettivamente, di Vincenzo De Luca e di Stefano Bonaccini: <https://video.corriere.it/cronaca/de-luca-feste-laurea-vi-mandiamo-carabinieri-col-lanciafiamme/7d82e1ea-6acd-11ea-b40a-2e7c2eee59c6> (20 marzo 2020); <https://www.la7.it/content/bonaccini-luoghi-per-la-quarantena-mille-nuovi-posti-tra-alberghi-e-strutture-private> (14 maggio 2020) [ultimo accesso, per tutti i link, 22 agosto 2020].

⁴¹ Così Pierpaolo Sileri nel corso di un’intervista a Sky Tg24 (4 luglio 2020). Al seguente link l’intervista: <https://tg24.sky.it/politica/2020/07/04/coronavirus-sileri-sky-tg24-focolai> [ultimo accesso 22 agosto 2020].

⁴² Rileva criticamente il fenomeno di quelli che definisce “cittadini guardiani dei comportamenti altrui” T. GROPPI, *Le sfide del coronavirus alla democrazia costituzionale*, in *ConsultaOnLine*, 1, 2020 (30 marzo 2020).

⁴³ Al seguente link il video con le parole del ministro Speranza: <https://www.open.online/2020/10/12/coronavirus-speranza-divieto-feste-private-polemiche-social-video> (12 ottobre 2020) [ultimo accesso 18 ottobre 2020].

intervento televisivo e in riferimento alle misure anti covid-19 ha sostenuto che «non basta che ciascuno si disciplini, ciascuno deve diventare anche il controller degli altri»⁴⁴.

A prescindere dalla effettiva realizzazione di ciò che è auspicato da Speranza e da Guerra, è interessante osservare come le loro affermazioni, ampiamente rilanciate dai mass media, contribuiscano, e forse mirino consapevolmente, alla creazione di un clima intimidatorio in cui il cittadino si senta e si percepisca come controllato ovunque, per strada dal passante, in casa dal vicino, al lavoro dal collega.

Il problema politico e giuridico di tutto ciò è che l'idea di utilizzare su larga scala i normali cittadini come strumenti di controllo capillare e pervasivo della cittadinanza appartenga storicamente alle prassi di regimi autoritari e totalitari, e non alle prassi di Stati di diritto di matrice liberale.

Concludendo sul tema, si osservi del tutto incidentalmente come alcuni degli atti e delle iniziative cui si è fatto cenno nel presente paragrafo manifestino una certa somiglianza con le tecniche di guerra psicologica, e più precisamente con quelle “operazioni psicologiche” militari (“psychological operation”, “PSYOP”) che consistono in attività di natura psicologica, condotte in tempo di pace o in guerra, che attraverso comunicazioni, informazioni e messaggi selezionati indirizzati a un determinato individuo o gruppo (nemico, amico o neutrale) mirano a influenzarne e determinarne attitudini, emozioni, atteggiamenti e comportamenti in modo da permettere il raggiungimento di obiettivi politici e militari⁴⁵; così il ripetuto sorvolo a bassa o bassissima quota con elicotteri militari o delle forze dell'ordine sulla popolazione civile con finalità di controllo generalizzato (e il rilancio dell'operazione attraverso i mass media) può essere assimilabile a una tipica operazione psicologica militare di esibizione di una forza che deve apparire soverchiante⁴⁶.

⁴⁴ Si veda *Covid, Guerra: “Ogni cittadino deve diventare controller degli altri”*, Adnkronos, 19 ottobre 2020, al seguente link: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/10/19/covid-guerra-ogni-cittadino-deve-diventare-controller-degli-altri_xdojBMKNEdeJo5qrC4bOxM.html?refresh_ce [ultimo accesso 22 ottobre 2020].

⁴⁵ Cfr. U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, *Dictionary of Military and Associated Terms*, Joint Pub 1-02, 2010 (che utilizza l'espressione “military information support operations” in luogo di “psychological operation”, ma vedi anche l'edizione del 2001); NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION, *Nato glossary of terms and definitions (english and french)*, AAP-06, 2019; e anche L. FONTANA, *Le operazioni psicologiche militari (PsyOp). La “conquista” delle menti*, in *Informazioni della Difesa*, 6, 2003, 41 ss.; S. NARULA, *Psychological operations (PSYOPs): A conceptual overview*, in *Strategic Analysis*, 28:1, 2004, 177 ss.

⁴⁶ Per alcuni esempi del tipo di sorvolo di cui nel testo: *Elicottero dei carabinieri in volo sulla città, ecco perché*, Il Giornale di Brescia, 21 marzo 2020

6. La salute e le opinioni come disvalori

Non solo la libertà, ma anche la stessa salute intesa in senso ampio, ossia intesa come benessere della persona nella sua globalità, viene trasformata in un disvalore che può essere annientato in quanto tale.

Così, per esempio, diventa accettabile ledere la salute (intesa in senso ampio) dei bambini che vivono nelle grandi città, lasciandoli rinchiusi in piccoli appartamenti attornati da strade e grandi palazzi (come è la norma in città come Milano o Roma), proibendo l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici e vietando di svolgere attività ludico o ricreativa all'aperto⁴⁷.

Poco importa dell'esigenza psicofisica dei bambini di passeggiare, correre e giocare all'aperto, poco importa degli effetti psicologici della segregazione in casa, poco importa di quanto sia importante per i bambini sintetizzare la vitamina D attraverso l'esposizione alla luce solare, financo poco importa che il nuovo coronavirus sia sostanzialmente innocuo per i bambini: la salute dei bambini diventa un disvalore e non rappresenta un prezzo troppo alto da pagare per imporre la salute di Stato in quanto valore supremo.

In tema di salute dei bambini, si può ricordare come una recente indagine sull'impatto psicologico della pandemia Covid-19, condotta dall'Istituto Gaslini di Genova in collaborazione con l'Università di Genova, evidenzi «come la situazione di confinamento abbia determinato una condizione di stress notevolmente diffusa con ripercussioni significative a livello non solo della salute fisica, ma anche di quella emozionale-psichica dei genitori e dei bambini»⁴⁸.

A ben vedere anche la salute intesa in senso stretto (al limite come assenza di malattia), nella misura in cui rappresenta ed esprime un valore diverso e alternativo al valore tirannico della “salute di Stato”, diventa qualcosa di secondario, di sacrificabile, al limite un disvalore.

(<https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/elicottero-dei-carabinieri-in-volo-sulla-citt%C3%A0-ecco-perch%C3%A9-1.3468417>); *Coronavirus, in volo sull'elicottero della polizia a caccia di disobbedienti*, Agrigento oggi, 3 maggio 2020, (<https://www.agrigentooggi.it/coronavirus-in-volo-sullelicottero-della-polizia-a-caccia-di-disobbedienti-video>) [ultimo accesso, per tutti i link, 22 agosto 2020].

⁴⁷ Misure, quelle relative all'accesso ai parchi e al divieto di svolgere attività ludico o ricreativa all'aperto, che inizialmente stabilite con ordinanza del ministro della salute 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia sono prorogati da successivi dpcm, vengono poi anche recepite dal dpcm 26 aprile 2020.

⁴⁸ Come osserva Lino Nobili, direttore del dipartimento di Neuropsichiatria infantile, che ha guidato la ricerca. Informazioni e risultati dell'indagine sono disponibili sul sito dell'Istituto Gaslini al seguente link: <https://www.gaslini.org/comunicati-stampa/bambini-e-covid-19-come-hanno-reagito-e-come-aiutarli> [ultimo accesso 22 agosto 2020].

Così, per esempio, la salute dei nascituri diventa qualcosa di secondario come attesta il notevole aumento dei nati morti in diversi paesi durante i mesi di lockdown, aumento che appare collegato alla significativa riduzione, determinatasi proprio a causa dei lockdown, dell'accesso delle donne in gravidanza alle strutture ospedaliere e ai controlli di routine che riducono la mortalità neonatale⁴⁹.

E non è solo la salute dei nascituri a diventare qualcosa di secondario: in Lombardia, secondo un recentissimo studio, dei ventiquattromila decessi in eccesso rispetto alla media registrati tra il gennaio e l'aprile del 2020, ben diecimila non sono correlati al covid-19, ma sono piuttosto da ritenersi per lo più provocati dalla mancanza di cure per problemi di salute diversi dal covid-19⁵⁰.

Senza poi dimenticare la salute mentale: una misura come il lockdown, in Italia ma anche negli altri paesi in cui è stata adottata, ha determinato in una parte consistente della popolazione problemi psichici, come stress, ansia, depressione, e si palesa come una grave minaccia per la salute mentale e il benessere delle persone⁵¹.

L'imporsi della salute di Stato come valore tirannico conduce anche a trattare come abietti e deteriori i valori inferiori (reputati tali), fatto peraltro rilevato esplicitamente da Schmitt quando afferma che le relazioni che vigono nella gerarchia dei valori giustificano «che il valore superiore tratti come abietto il valore inferiore»⁵², e a squalificare di conseguenza coloro che, sulla base di tali valori inferiori, mettano in discussione il valore supremo in quanto tale; a quest'ultimo proposito si osservi che chi pone e impone il valore supremo rimane sempre, per usare le parole di Schmitt, «nella condizione di accusare l'avversario di non vedere valori evidenti, in altre parole di squalificarlo come cieco di fronte ai valori»⁵³.

⁴⁹ In argomento C. WATSON, *Stillbirth rate rises during coronavirus pandemic*, in *Nature*, 585, 01 Sep 2020, 490-491.

⁵⁰ Cfr. M. BLANGIARDO - M. CAMELETTI - M. PIRANI, ET AL., *Estimating weekly excess mortality at sub-national level in Italy during the COVID-19 pandemic*, in *PLoS One*, 2020. I dati per la Lombardia sono precisamente i seguenti: 23.946 (total excess deaths); 13.749 (COVID-19 deaths); 10.197 (non-COVID-19 excess deaths).

⁵¹ Cfr. A. FIORILLO - G. SAMPOGNA - V. GIALONARDO, ET AL., *Effects of the lockdown on the mental health of the general population during the COVID-19 pandemic in Italy: Results from the COMET collaborative network*, in *European Psychiatry*, 63 (1), 2020, 1 ss.

⁵² C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, cit., 64.

⁵³ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Brescia, cit., 63.

Vediamo all'opera tale meccanismo, per cui il valore inferiore viene trattato come abietto e vengono altresì squalificati coloro che pretendono di far valere il valore inferiore, in un recente ed emblematico caso.

Il caso riguarda un incontro organizzato da un parlamentare e noto critico d'arte, Vittorio Sgarbi, dedicato a "Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti" (27 luglio 2020), al quale partecipano giuristi come Sabino Cassese, Michele Ainis e Paolo Becchi, medici come Alberto Zangrillo e Maria Rita Gismondo, e vi è anche l'intervento di un filosofo come Bernard-Henri Lévy, nomi che fanno intuire il livello della discussione che si tiene all'incontro⁵⁴.

L'incontro viene tuttavia squalificato apponendovi l'etichetta di "negazionista": si tratterebbe, come lo definisce Repubblica ma anche altri quotidiani nazionali, di un "convegno dei negazionisti" o "convegno dei negazionisti del covid"⁵⁵; il termine "negazionismo" è un termine carico di una connotazione estremamente negativa essendo ordinariamente riferito a una forma di revisionismo storico che giunge a negare l'esistenza dei campi di sterminio nella Germania nazista: applicare l'etichetta di "negazionista" a un convegno e ai suoi partecipanti significa solo volerli squalificare.

In realtà i "negazionisti" presenti al convegno non hanno negato nulla, tantomeno l'esistenza del covid-19 e del relativo virus, ma la "colpa", per così dire, dei partecipanti al convegno consiste nel non riconoscere il valore supremo e nel non sottomettersi a esso, volendo piuttosto cercare di far valere dei valori diversi rispetto al valore supremo.

Così nel corso del convegno viene criticata, richiamandosi a principi, diritti e valori costituzionali che si vogliono far valere, la gestione della pandemia di covid-19, cosa che implicitamente rappresenta una opposizione a quel valore supremo in nome del quale tale gestione è stata realizzata; e ancora, nel corso del convegno il valore supremo viene messo radicalmente in discussione quando Zangrillo osserva come dal 31 maggio 2020 il nuovo coronavirus sia da ritenersi clinicamente morto e quando Sgarbi, in linea con la posizione di Zangrillo e di altri medici, osserva come i positivi al virus non siano propriamente dei "malati": ma se il virus è clinicamente morto e i positivi al

⁵⁴ Il convegno si può ascoltare al seguente link: <http://www.radioradicale.it/scheda/612093/covid-19-in-italia-tra-informazione-scienza-e-diritti#!slide> (27 luglio 2020) [ultimo accesso 22 agosto 2020].

⁵⁵ *Coronavirus, al Senato il convegno dei "negazionisti"*, Repubblica, 27 luglio 2020, al link: https://www.repubblica.it/politica/2020/07/27/news/coronavirus_sgarbi_insiste_in_italia_non_c_e_piu_il_governo_ci_ascolti_-262991120 [ultimo accesso 22 agosto 2020].

virus non sono malati allora la salute di Stato diventa un concetto tendenzialmente privo di *valore*.

In generale qualsiasi individuo metta in qualche modo in discussione la supremazia della salute di Stato e più in generale la narrazione ufficiale e dominante della pandemia di covid-19 viene *ipso facto* squalificato e considerato “cieco” di fronte al valore supremo, a prescindere dalle ragioni che vengono addotte dallo stesso e anche se si tratta di un importante filosofo, di un autorevole giurista o di un medico di chiara fama; e ciò non deve sorprendere, essendo semplicemente un’espressione dell’imporsi di un valore tirannico e precisamente dell’imporsi della salute di Stato come valore tirannico, un imporsi che nel suo attuarsi non può che travolgere anche la libertà di manifestazione del pensiero, una libertà che, non dimentichiamolo, è un valore centrale e caratterizzante dell’ordinamento costituzionale di uno Stato di diritto e di cui la Corte costituzionale ha affermato: «La libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato» (Corte cost., sentenza n. 9/1965)⁵⁶.

E tutto ciò non manca di condurre anche a esiti grotteschi, come accade in una scuola pubblica di Roma, l’istituto di istruzione superiore Donato Bramante, in cui nel “regolamento disciplinare covid-19” è stata introdotto, per così dire, un “reato di opinione” per quegli studenti che sostengano posizioni tese a sminuire l’emergenza sanitaria; per la precisione il regolamento in parola prevede siano disciplinarmente punite a opera del consiglio di classe e del dirigente scolastico «dichiarazioni pubbliche e reiterate di negazione dell’emergenza medico-sanitaria Covid 19» da parte degli studenti, e si può agevolmente immaginare come se un Bernard-Henri Lévy o un Giorgio Agamben fossero studenti di tale scuola sarebbero sanzionati disciplinarmente dalla preside per le loro dichiarazioni pubbliche⁵⁷.

⁵⁶ In argomento almeno P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano 1974, 424 ss.; A. VALASTRO, *Art. 21*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 451 ss.

⁵⁷ Il regolamento disciplinare del Donato Bramante di Roma è disponibile, sul sito della scuola, al seguente link: <https://www.iisviasarandi.it/site/component/phocadownload/category/86-regolamenti.html> [ultimo accesso 24 ottobre 2020].

7. Che ne è della libertà?

Si tratta ora, di fronte alle misure anti covid-19 complessivamente considerate e al fine di svolgere qualche ulteriore riflessione attorno ad esse, di porsi la domanda: che ne è della libertà?

La domanda “che ne è della libertà” a rigore non si pone neppure in un paese autoritario e dispotico come la Cina contemporanea, e neppure si porrebbe nella Germania nazista; la domanda si pone e prende corpo all’interno di uno Stato di diritto di matrice liberale, ossia in un contesto politico-giuridico plasmato dalla dottrina liberale.

Affrontiamo allora la domanda in parola *in una prospettiva liberale* e con ciò si intende nella prospettiva e nell’ambito di una dottrina morale che assegni alla libertà un ruolo centrale e di una correlativa dottrina politica che affermi che la ragion d’essere e il ruolo dello Stato consistano nella tutela e nella promozione delle libertà individuali.

Ora, lo Stato di diritto liberale e democratico è quello Stato il cui fine istitutivo consiste nel rispettare, proteggere e promuovere i diritti fondamentali degli individui, anche nel senso di permettere la massima espansione possibile di tali diritti, ed è altresì quello Stato in cui la proporzionalità (nei suoi tre elementi di adeguatezza, proporzionalità in senso stretto e necessità) è principio che deve sempre governare l’azione dei poteri pubblici e segnatamente la limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini⁵⁸.

Le misure anti covid-19 complessivamente considerate non appaiono aver garantito la maggior sfera di libertà possibile ai cittadini, ma al contrario sono giunte a forme di annichilimento della libertà, e neppure possono considerarsi

⁵⁸ In argomento G. ZAGREBELSKI, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 20 ss.; A. PINTORE, *Diritto e Stato*, in M. JORI - A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, 1995, 89 ss. (in part. 93 ss.); E. CHELI, *I fondamenti dello “Stato costituzionale”*, in www.astrid-online.it, 2005; B. CELANO, *Stato di diritto*, in G. PINO - A. SCHIAVELLO - V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, 2013, 401 ss.; M. BARBERIS, *Una filosofia del diritto per lo stato costituzionale*, Torino, 2017, 21 ss. In relazione alla proporzionalità si deve ricordare che «ogni contrazione di diritti fondamentali soggiace [...] all’osservanza del parametro di proporzionalità *in senso lato*, intesa cioè come *adeguatezza* (rispetto allo scopo), *essenzialità* della misura (nel senso del suo contenimento entro i termini essenziali a garantire la realizzazione dell’interesse pubblico perseguito) e sua *necessarietà* (proporzionalità in senso stretto, vale a dire, l’impossibilità del ricorso a provvedimenti meno limitativi della libertà)» (V. BALDINI, *Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione*, in *Diritti fondamentali*, 1, 2020 (27 febbraio 2020), 563); per alcune considerazioni critiche sulla proporzionalità delle misure anti covid-19, vedi V. BALDINI, *Prendere sul serio il diritto costituzionale...anche in periodo di emergenza sanitaria*, in *Diritti fondamentali*, 1, 2020 (15 aprile 2020).

dotate di una reale “proporzionalità” se si pensa che sono state e vengono tuttora adottate comprimendo gravemente le libertà costituzionali per rispondere a una malattia che appare essere un reale pericolo solo per le persone più fragili (in particolare a causa dell’età avanzata e della presenza di patologie pregresse) e che possiede inoltre un *infection fatality rate* (IFR) estremamente basso, indicato in un recentissimo studio come pari da 0,00 a 0,31 per cento con una mediana di 0,05 per cento per la popolazione di età inferiore ai 70 anni⁵⁹.

Una risposta alla pandemia di covid-19 in grado di garantire la maggior sfera di libertà possibile ai cittadini e di palesarsi come risposta proporzionata avrebbe dovuto innanzitutto non guardare alla Cina come modello, ma piuttosto alla Svezia che, senza particolari e pervasive restrizioni imposte ai suoi cittadini, sta affrontando la pandemia con risultati che appaiono buoni e comunque con un numero di morti per covid-19 per milione di abitanti in linea (attualmente inferiore) con quello italiano⁶⁰.

Vero è che la densità di popolazione della Svezia è inferiore a quella dell’Italia, ma è anche vero che Stoccolma ha una densità abitativa assai elevata, superiore a quella di grandi città italiane, e tuttavia nella capitale

⁵⁹ Cfr. J.P.A. IOANNIDIS, *Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data*, in *Bulletin of the World Health Organization* [online first version - published online: 14 October 2020]. Tra i primi ad aver ridimensionato la pericolosità e la mortalità del covid-19 deve essere ricordato Didier Raoult, tra i più influenti epidemiologi del mondo (Cfr. D. RAOULT, *Epidémies: vrais dangers et fausses alertes*, Neuilly-sur-Seine, 2020 [26 marzo], in part. il capitolo 8). Un interessante studio condotto dal Kobe City Medical Center General Hospital su mille campioni di sangue appare addirittura suggerire che l’IFR del covid-19 (almeno a Kobe) sia inferiore a quello della normale influenza. Cfr. A. DOI - K. IWATA - H. KURODA, ET AL., *Estimation of seroprevalence of novel coronavirus disease (COVID-19) using preserved serum at an outpatient setting in Kobe, Japan: A cross-sectional study* (5 maggio 2020), versione preprint disponibile al seguente link: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2> [ultimo accesso 25 ottobre 2020].

⁶⁰ Sul modello svedese di risposta alla pandemia di covid-19 si veda almeno la recentissima intervista all’epidemiologo Anders Tegnell, tra gli ideatori di tale modello e direttore dell’Agenzia di sanità pubblica svedese, al link: <https://video.corriere.it/esteri/coronavirus-svezia-parla-regista-strategia-stoccolma-da-noi-niente-lockdown-ora-non-c-seconda-ondata/93329cfc-1080-11eb-bf58-6564bb782bca> (18 ottobre 2020). Ma si vedano anche le seguenti recenti notizie: *L’Oms promuove il padre della strategia svedese dell’immunità di gregge: per lui un ruolo chiave*, Europa Today, 3 settembre 2020 (<https://europa.today.it/attualita/coronavirus-immunita-gregge-oms.html>); *In Svezia non c’è la seconda ondata, l’epidemiologo di Stato: “La nostra strategia è sostenibile”*, Europa Today, 16 settembre 2020 (<https://europa.today.it/attualita/seconda-ondata-strategia-sostenibile-svezia.html>); *Svezia sicura della sua strategia, elimina anche le restrizioni per anziani e vulnerabili*, Europa Today, 22 ottobre 2020 (<https://europa.today.it/attualita/coronavirus-svezia-restrizioni-anziani.html>) [ultimo accesso, per tutti i link, 25 ottobre 2020].

svedese l'IFR del covid-19 è pari a 0,01 per cento per la fascia di età 0-49 anni e a 0,27 per cento per la fascia di età 50-59 anni, ossia è estremamente basso; l'IFR del covid-19 a Stoccolma (come altrove invero) è decisamente elevato solo per le persone più anziane, dai 70 anni in poi, mantenendosi infatti relativamente moderato e pari a 0,45 per cento per la fascia di età 60-69 anni, per poi salire nettamente con l'aumentare dell'età a 1,92 per cento per la fascia di età 70-79 anni, a 7,20 per cento per la fascia di età 80-89 anni e a 16,21 per cento per la fascia di età dai 90 anni in poi⁶¹.

Una risposta alla pandemia attenta alla libertà dei cittadini e proporzionata avrebbe inoltre dovuto consistere prevalentemente in misure rivolte non indistintamente alla popolazione generale, ma rivolte e circoscritte piuttosto alla popolazione vulnerabile al covid-19 al fine di permettere a tale fascia di popolazione vulnerabile di tutelare la propria salute senza tuttavia sospendere o comprimere le libertà costituzionali della restante parte della popolazione⁶²; al riguardo la recentissima *Great Barrington Declaration* (4 ottobre 2020), documento promosso e sottoscritto da autorevoli scienziati, raccomanda esattamente una risposta alla pandemia consistente nell'adozione di misure per proteggere le persone vulnerabili, ma che permettano a tutte le altre persone di vivere normalmente, tanto più che, si osserva sempre nel documento, le politiche di lockdown sono gravemente dannose per la salute fisica e mentale⁶³.

E ancora la risposta alla pandemia, sempre per garantire la massima libertà possibile ai cittadini ed essere proporzionata, avrebbe necessariamente dovuto

⁶¹ Cfr. Public Health Agency of Sweden, *The infection fatality rate of COVID-19 in Stockholm - Technical report* (2020) (<https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53c0dc391be54f5d959ead9131edb771/infection-fatality-rate-covid-19-stockholm-technical-report.pdf> [ultimo accesso 25 ottobre 2020]).

⁶² Si osservi che fin da subito pare fosse chiaro al governo che il covid-19 esponesse a un reale pericolo solo una determinata fascia della popolazione, altrimenti non si spiega la seguente previsione contenuta nel dpcm 4 marzo 2020: «È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» (art. 2, comma 1, lett. b, dpcm 4 marzo 2020).

⁶³ La *Great Barrington Declaration* (4 ottobre 2020) è stata promossa da Martin Kulldorff (professore di medicina all'Università di Harvard, biostatistico ed epidemiologo), Sunetra Gupta (professore all'Università di Oxford, epidemiologo) e Jay Bhattacharya (professore alla Stanford University Medical School, medico, epidemiologo). Il testo della dichiarazione si può leggere al seguente link: <https://gbdeclaration.org/dichiarazione-di-great-barrington> [ultimo accesso 25 ottobre 2020].

bilanciare i diversi valori costituzionali in gioco, tanto più in uno Stato costituzionale pluralista come il nostro che non prevede una gerarchia di diritti e valori costituzionali, mentre ciò non appare nel complesso essere accaduto; in un articolo di qualche mese fa, ma è osservazione tuttora valida, Vincenzo Baldini rilevava condivisibilmente «come nonostante i dd.ll. emanati a fondamento della gestione dell'emergenza sanitaria richiamassero espressamente i parametri della proporzionalità e adeguatezza, [ne]gli atti consequenziali adottati dal governo nazionale e dalle istituzioni di governo territoriale, è mancata ogni forma di bilanciamento di interessi concorrenti. La strategia di prevenzione intrapresa dal governo è apparsa infatti del tutto sbilanciata nell'obiettivo di una tutela assoluta della vita e della salute»⁶⁴.

A tal riguardo appare interessante osservare come nell'adottare le misure anti covid-19 governo, regioni e comuni non abbiano neppure tenuto realmente in considerazione il diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, per quanto, almeno a parole, molti rappresentanti delle istituzioni abbiano affermato di operare e di adottare le diverse misure anti covid-19 proprio con la specifica finalità di tutelare tale diritto.

Il diritto alla salute non è stato tenuto in considerazione sotto due diversi profili: in primo luogo in quanto le misure anti covid-19 hanno determinato effetti dannosi sulla salute, effetti ai quali si è fatto qualche cenno in precedenza e ai quali fa peraltro riferimento anche la *Great Barrington Declaration*; in secondo luogo in quanto la risposta data alla pandemia ha obliterato il fatto che il diritto alla salute sia (anche) un diritto di libertà avente ad oggetto la non ingerenza da parte dell'autorità pubblica e dei privati nella sfera della salute individuale e che, come tutti i diritti di libertà, implichi la tutela del suo risvolto negativo, ossia il "diritto di ammalarsi" (o di rischiare di ammalarsi), come peraltro messo in evidenza dalla miglior dottrina costituzionalistica sin dagli anni Settanta⁶⁵.

⁶⁴ V. BALDINI, *Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma formale o (colpevole...) elusione di un parametro (anche) sostanziale? Aspetti problematici di un difficile equilibrio*, in *Diritti fondamentali*, 2, 2020 (6 maggio 2020), 170-171.

⁶⁵ Sul diritto alla salute (anche per ulteriore bibliografia) sia consentito rinviare a A.A. NEGRONI, *Il diritto al consenso informato nella Costituzione*, in ID. (a cura di), *Il consenso informato tra bioetica e diritto*, Tortona, 2020, 97 ss. Sul diritto di ammalarsi, in dottrina, S.P. PANUNZIO, *Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni)*, in *Diritto e società*, 1979, 904; F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione*, in *Diritto e società*, 1982, 312 (anche per ulteriori riferimenti bibliografici).

Che ne è allora della libertà? La semplice risposta che possiamo fornire è che ai tempi del covid-19 in Italia la libertà sia stata relegata in secondo piano, marginalizzata e a tratti travolta dalle misure anti covid-19.

8. Conclusioni

La logica sottesa alle misure anti covid-19 è quella della tirannia dei valori, ove a essere diventato tirannico è il valore della salute di Stato; attraverso la formula della tirannia dei valori siamo in grado di ricondurre a unità e di svelare il *sensu* della massa caotica di misure anti covid-19 adottate in Italia e di numerosi accadimenti che accompagnano quelle misure e caratterizzano i mesi di pandemia nel nostro paese.

Peraltro guardando più da vicino al valore che è diventato tirannico, ossia la salute di Stato, non si può non osservare come i presupposti stessi sulla cui base è stato concettualmente plasmato dai pubblici poteri tale valore tirannico appaiano erronei o quanto meno assai discutibili, presupposti che consistono nell'identificare e associare la "salute/assenza di malattia" e la "vita" (mantenimento in vita) con la "negatività al nuovo coronavirus" e la "assenza di salute/malattia" e la "morte" con la "positività al nuovo coronavirus": in realtà la "positività" non significa assenza di salute, non implica ordinariamente uno stato di malattia e tantomeno conduce ordinariamente al decesso.

A quest'ultimo riguardo un virologo di chiara fama come Giorgio Palù, tra l'altro past-president della Società italiana ed europea di virologia, nel corso di una recentissima intervista ha affermato che pur di fronte al notevole aumento dei casi di persone positive al tampone non ci si debba allarmare per almeno tre ragioni: i) in quanto il 95 per cento di positivi al tampone non ha sintomi e quindi non può definirsi malato; ii) in quanto non è detto che tali persone positive siano contagiose; iii) in quanto il virus ha una letalità relativamente bassa⁶⁶; e qualche settimana prima l'autorevole immunologo

⁶⁶ Inoltre Palù di fronte all'ipotesi di un nuovo lockdown ha affermato: «Sono contrario come cittadino perché sarebbe un suicidio per la nostra economia; come scienziato perché penalizzerebbe l'educazione dei giovani, che sono il nostro futuro, e come medico perché vorrebbe dire che malati, affetti da altre patologie, specialmente tumori, non avrebbero accesso alle cure. Tutto questo a fronte di una malattia, la Covid-19, che, tutto sommato ha una bassa letalità. Cioè non è così mortale. Dobbiamo porre un freno a questa isteria». (*Coronavirus, il virologo Palù: «Il 95 % dei positivi è asintomatico. Chiudere tutto? No, basta con l'isteria»*, Il Corriere della sera, 23 ottobre 2020, https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_23/coronavirus-virologo-giorgio-palu-il-95percento-positivi-asintomatico-chiudere-tutto-no

Francesco Le Foche aveva chiarito nel corso di un'intervista televisiva: «Abbiamo il controllo clinico assoluto della situazione. Il 95 per cento delle persone contagiate non sviluppa sintomi, non sviluppa la malattia. Il 5 per cento può sviluppare la malattia e di questo 5 per cento soltanto una percentuale infinitesimale oserei dire e soprattutto [persone] di una certa età potrebbe andare anche in rianimazione. Siamo in assoluta tranquillità. Gli ospedali prendono pazienti ma dimettono anche pazienti»⁶⁷.

Il punto che comunque preme maggiormente sottolineare nelle presenti conclusioni è come nella prospettiva di uno Stato di diritto liberale e democratico, prospettiva in cui la libertà rappresenta un principio o valore fondamentale, non sia accettabile l'imporsi di un valore tirannico (da cui peraltro non possono che scaturire misure prive di proporzionalità) e di una logica che renda la libertà un disvalore; tuttavia se per rispondere a una malattia come il covid-19, che come già osservato appare essere un reale pericolo solo per le persone più fragili (in particolare a causa dell'età avanzata e della presenza di patologie pregresse), usciamo da quella dottrina politico-morale liberale che caratterizza le nostre società occidentali e guardiamo alla Cina come modello da imitare, allora tutto diventa potenzialmente possibile e accettabile.

(30-10-2020)

basta-l-isteria-40778a62-156d-11eb-b371-ea3047c1855f.shtml [ultimo accesso 25 ottobre 2020]).

⁶⁷ L'intervista a Le Foche si può ascoltare al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=5AZ5CMTw9es> (4 ottobre 2020) [ultimo accesso 25 ottobre 2020]).